



COPIA

COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TRIBUTI N. 11 DEL 01/12/2025

Oggetto:	PROCEDIMENTO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2016 E 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE E GESTIONE CONTENZIOSI.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** del mese di **DICEMBRE** del giorno **UNO** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- nell'anno 2021, con propri provvedimenti, il Comune di Pontestura emetteva avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni d'imposta 2016 e 2017, a carico del contribuente ...omissis...;
- contro i suddetti avvisi di accertamento veniva presentato dal contribuente ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che emetteva la sentenza n. 0169/01/23 che rigettava il ricorso;
- il contribuente presentava ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, avverso la sentenza suddetta;
- la sentenza n. 132/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, pronunciata in data 12.02.2025, accoglieva l'appello.

Considerato che:

- risulta necessario che il Comune Pontestura proponga ricorso alla succitata sentenza n. 132/2025;
- il Comune Pontestura non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità necessarie per la difesa e il patrocinio dell'Ente.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 03.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, recante "Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nei procedimenti contenziosi tributari relativi ai ricorsi-reclamo proposti ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 da ...omissis... avverso gli avvisi di accertamento IMU 2014, 2016-2017 e TASI 2016-2017 emessi dal Comune di Pontestura", con la quale si autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello od interveniente, fino agli eventuali ricorsi per Cassazione.

Rilevata pertanto la necessità di procedere, per il tramite della presente determinazione, all'individuazione del nominativo da preporre alla difesa di questo Comune, allo scopo di tutelarne le ragioni di cui sopra.

Richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 n. C 264/2018, per la quale, ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, in quanto diversi da ogni altro contratto, potendo le relazioni che ne discendono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".

VISTO l'art. 13, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", che, nel disporre la non applicazione della propria disciplina ai contratti esclusi, quali quelli inerenti a incarichi legali, prescrive comunque che anche la loro stipula avvenga nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo.

Dato atto che per il giudizio innanzi alla Corte suprema di Cassazione, nel procedimento di contenzioso tributario relativo al ricorso da proporre avverso la sentenza n. 132/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, emessa in data in data 12.02.2025, l'Avvocato Maurizio Fogagnolo, in forza presso lo Studio Legale "Fogagnolo", avente sede ad Ivrea (TO) in Via Guglielmo Jervis n. 60, ha quantificato l'importo del compenso dovutogli per l'attività di assistenza legale relativa alla predisposizione del ricorso in Cassazione, nonché per la partecipazione alla discussione in pubblica udienza avanti alla Corte di Cassazione in € 3.591,36, comprensivi di tutti gli onorari.

Considerato che l'Avvocato Fogagnolo possiede tutti i requisiti tecnico-professionali utili al miglior espletamento dell'incarico legale da affidare, anche alla luce dell'assistenza e della rappresentanza legale già più volte prestata, nell'ambito di vertenze, a favore di questo Comune.

Richiamati i vigenti e seguenti Regolamenti:

- Regolamento di contabilità comunale;
- Regolamento generale delle entrate comunali.

Richiamati altresì:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 05.12.2024, di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e successive variazioni intervenute;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 05.12.2024 e successive variazioni intervenute, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, la cui adozione ha autorizzato i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi a loro assegnati, nonché procedere alla esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

Rilevato che le spese, come sopra argomentate, trovano copertura nei corrispondenti capitoli del corrente bilancio di previsione e sarà esigibile nell'esercizio 2025.

Dato atto che all'affidamento relativo al giudizio innanzi alla Corte suprema di Cassazione, nel procedimento contenzioso tributario in argomento, è stato assegnato il codice CIG: B958ADF7F3.

Dato atto che viene rispettato quanto previsto negli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Visto che il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Verificata l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento,

DETERMINA

Per le motivazioni esplicite in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di affidare all'avvocato Maurizio Fogagnolo, in forza presso lo Studio legale "Fogagnolo", avente sede ad Ivrea (TO) in Via Guglielmo Jervis n. 60, l'incarico di assistenza e rappresentanza legale nel ricorso da presentare presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 132/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, emessa in data in data 12.02.2025 (CIG: B958ADF7F3).

Di impegnare la spesa complessiva di € 3.591,36, oneri inclusi, come da preventivo datato 11.09.2025 ed acquisito al prot. n. 4836 del 13.09.2025, per il pagamento delle competenze relative all'incarico legale in argomento, trovando copertura finanziaria al seguente intervento del corrente Bilancio di previsione:

Creditore	C/R	Anno	Imp/Sub	Mis, Prog e Tit	Macroaggr.	Voce	Cap	Art	CIG	Importo €
STUDIO LEGALE AVVOCATO FOGAGNOLO MAURIZIO	C	2025	314	01041	103	360	1190	99	B958ADF7F3	3.591,36

Di dare atto che:

- la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2025, anno di assunzione del relativo impegno;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- i pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività, nel rispetto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di attestare che il Codice Univoco per la fatturazione elettronica del Comune di Pontestura è UFG14P.



Il Responsabile del Servizio
F.to BARGER Christian

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità di Bilancio, mediante l'assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; con l'attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pontestura, lì 03/12/2025



Il Responsabile del Servizio
F.to QUIRINO Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

Pontestura, lì 03/12/2025



L'incaricato
F.to BARGER Christian

R.P.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pontestura, lì

L'incaricato